

Indirizzo dell'autorità di conciliazione:

Istanza di conciliazione¹
in virtù dell'articolo 202 CPC

Parte richiedente	Controparte
Cognome o ditta:	Cognome o ditta:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Data di nascita:	Data di nascita:
Luogo di appartenenza, cittadinanza:	Luogo di appartenenza, cittadinanza:
Professione:	Professione:
Telefono:	Telefono:
È necessario convocare un interprete? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	È necessario convocare un interprete? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Lingua:	Lingua:

Rappresentante	Rappresentante
Cognome:	Cognome:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Telefono:	Telefono:

Domanda²:

Le spese processuali e ripetibili sono a carico della controparte.

Oggetto litigioso³:**Richiesta di mediazione⁴:**

Su richiesta delle parti firmatarie, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione (art. 213 CPC).

Parte richiedente:

Controparte:

Data**Firma**

-
- ¹ La domanda può essere trasmessa all'autorità di conciliazione in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati all'autorità e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC).
 - ² L'istanza deve contenere la domanda: Cosa pretende la parte richiedente nei confronti della parte richiesta? Ad esempio: «La parte richiesta è condannata a pagare alla parte richiedente l'importo di Fr. 3 000 con il 5% di interessi a partire dal 1° gennaio 2011».
 - ³ La lite va descritta in poche frasi. La parte richiedente deve soprattutto indicare di quale richiesta si tratti (p.es. prezzo d'acquisto del frigorifero). Una motivazione non è necessaria.
 - ⁴ Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione (art. 213 CPC). Il deposito dell'istanza di conciliazione determina anche in questo caso la pendenza della causa (art. 62 CPC), la prescrizione viene interrotta (art. 135 cpv. 2 CO) ed eventuali termini sono rispettati (art. 64 cpv. 2 CPC).